

Proposta:
N°1376 – Data 05-10-2017
Generale N°: 1336



Settore: S01- SEGRET. E AFFARI
GENERALI

Servizio: Appalti e contratti

PROVINCIA DI MACERATA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 151 Del 05-10-2017

Oggetto: **LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PALESTRA SCOLASTICA PRESSO IL PARCHEGGIO MATTEOTTI A TOLENTINO PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 990.000,00. DETERMINA DI REVOCA PROCEDIMENTO DI GARA.**

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Premesso che:

- con Decreto Presidenziale n. 84 del 22.12.2016 è stato disposto di approvare il progetto definitivo - esecutivo dei lavori di realizzazione di una nuova palestra scolastica presso il parcheggio Matteotti a Tolentino per l'importo complessivo di € 990.000,00;
- con determinazione dirigenziale n. 194 del 29.12.2016 è stato disposto di procedere all'appalto dei lavori riferito al progetto di cui sopra, unitamente ad altri 13 progetti, mediante distinte procedure negoziate utilizzando un'unica lettera di invito;
- con unico atto - prot n. 43085 del 29.12.2016 P - si è dato avvio alle procedure negoziate ai sensi degli art. 36 e/o 63 del D.lgs n°50/2016 avente ad oggetto: appalto di n. 12 opere (strade ed edilizia scolastica) rientranti nell'elenco annuale delle opere pubbliche di cui al Piano triennale 2016/2018 delle Provincia di Macerata + n°2 gare SUA per il Comune di Filottrano e Mogliano;
- nella predetta lettera d'invito (cfr. allegato di sintesi n. 4) sono state indicate tutte le informazioni della gara identificata con il CIG 6927332734 e relativa all'appalto dei lavori di realizzazione della nuova palestra scolastica presso il parcheggio Matteotti di Tolentino;
- durante la prima seduta pubblica della gara allo scopo svoltesi in data 03.04.2017, la Commissione dava atto che entro il termine delle ore 12.00 del giorno 07.03.2017 erano pervenuti n.27 plichi;
- nel corso della seduta la Commissione prendeva atto della nota ID. n. 6216661 del 23.03.2017 con cui l'Ing. Alessandro Mecozzi, Dirigente del VII Settore Ufficio Tecnico, chiedeva di sospendere l'appalto a seguito dell'accordo raggiunto in data 20.03.2017 tra il Presidente della Regione Marche, in qualità di Vice Commissario per la Ricostruzione, il Presidente della Provincia di Macerata ed il Sindaco di

Tolentino per la realizzazione a Tolentino di un campus dedicato alle scuole secondarie di secondo grado in cui costruire anche la nuova palestra;

- la procedura veniva quindi sospesa, in attesa di una specifica determinazione in merito da parte del Rup Ing. Luca Fraticelli, e ne veniva dato avviso alle ditte partecipanti mediante comunicazione prot. n. 9665 del 03.04.2017;

- la nota del Rup – ID n. 6358803 del 25.09.2017 - perveniva al Settore I Servizio Appalti e Contratti e nella stessa si richiama l'intesa delle amministrazioni competenti relativamente al progetto dei lavori di realizzazione del polo scolastico in località Pace nel Comune di Tolentino e conseguentemente si formulava specifica richiesta per la revoca della gara di appalto indetta per l'affidamento dei lavori afferenti alla palestra in corso Matteotti, ritenendo necessario costruire detta struttura all'interno del nuovo progetto del campus e, quindi, nella diversa ubicazione di località Pace.

Preso atto che:

- l'amministrazione provinciale di Macerata e l'amministrazione comunale di Tolentino avevano deciso, previa intesa, di procedere alla realizzazione della palestra di cui alla predetta gara per risolvere la situazione di carenza di analoghe strutture destinate alle scuole secondarie poste nel territorio comunale, sopraelevando un edificio esistente destinato a parcheggio pubblico sito in via Matteotti di proprietà del summenzionato Comune;

- con il Decreto Presidenziale n. 84 del 22.12.2016, già citato, veniva disposto di approvare il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di realizzazione della nuova palestra in corso Matteotti a Tolentino quale intervento contemplato nel programma triennale delle OO.PP. 2016-2018, elenco annuale 2016;

- la determina dirigenziale n. 194/I del 29.12.2016 aveva disposto, tra l'altro, di procedere all'appalto dei suddetti lavori mediante distinte procedure negoziate, utilizzando un'unica lettera di invito, anche ai sensi dei principi di contenimento degli atti e limitazione della spesa e dell'art. 30 D.Lgs 50/2016.

Richiamato:

- l'art. 2 comma 1 lettera e) del D.L. n. 189 del 2016, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 15 dicembre 2016, n. 229, in forza del quale il Commissario Straordinario del Governo svolge le funzioni di coordinamento degli interventi di ricostruzione e riparazione delle opere pubbliche di cui al titolo II, capo I ai sensi dell'art. 14 del medesimo decreto legge;

- l'art. 2, comma 5, lettera c) del citato D.L. n. 189 del 2016, in forza del quale i Vice Commissari, nell'ambito dei territori interessati, sovrintendono agli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali di competenza delle Regioni.

Preso atto che:

- a seguito degli eventi sismici dell'agosto e ottobre 2016 si è resa necessaria la verifica dei danni riportati dagli edifici scolastici e quindi anche degli immobili destinati all'istruzione di secondo grado nella città di Tolentino quali l'Ipsia R.Frau, l'Ite F.Filelfo, i Licei Filelfo e Coreutico (Istituto di Istruzione Superiore F. Filelfo);

- le sopra indicate scuole, dopo le opportune verifiche, sono risultate inagibili secondo la seguente valutazione riassuntiva: Ite Filelfo (proprietà Provincia) scheda Aedes esito C; Ipsia Frau (Proprietà Provincia) esito Aedes B e Licei Filelfo e Coreutico (proprietà ½ Provincia e proprietà ½ Comune) esito Aedes E;

- in base alle accertate gravità dei danni riportati dagli edifici scolastici in questione sono di fatto

cambiate le determinazioni delle amministrazioni coinvolte, per cui solo nel marzo 2017 si è perfezionato l'accordo di massima con l'individuazione della soluzione alternativa relativa alla realizzazione in un unico luogo, individuato in località Pace a Tolentino, dei tre edifici scolastici, ivi compresa la palestra al servizio dei medesimi istituti, creando un unico spazio dedicato alle attività sportive unitamente a quelle relative alla mera didattica.

Considerato che:

- gli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016 hanno avuto effetti devastanti per il territorio ed in particolare hanno prodotto danni sul patrimonio immobiliare pubblico e sull'edilizia scolastica, tali da compromettere la sicurezza dei luoghi destinati ad ospitare gli studenti, per cui hanno costretto le amministrazioni a riprogrammare gli interventi di ricostruzione delle scuole o degli edifici a loro servizio;
- la sopravvenuta condizione di inagibilità delle scuole secondarie di II grado l'Ite Filelfo, Ipsia Frau e Licei Filelfo e Coreutico, siti nel centro della città di Tolentino, comporta una revisione dell'interesse originario perseguito con la decisione di realizzare una palestra a servizio delle stesse nel luogo dapprima ritenuto idoneo quale l'area del parcheggio in viale Matteotti a Tolentino;
- la gara di appalto inerente la palestra in oggetto è stata sospesa immediatamente dalla Commissione in sede di prima seduta una volta ricevute le informazioni dal Rup sul mutato stato di fatto degli immobili, circostanza che legittima la revisione degli interessi su cui fondare la decisione da parte dell'amministrazione provinciale, committente alla realizzazione dell'opera oggetto della procedura negoziata;
- nonostante la scadenza dei termini per la presentazione delle offerte non si è proceduto alla apertura delle stesse ed anzi si è provveduto ad informare tempestivamente gli operatori economici con comunicazione prot. n°3.04.2017-P della sospensione, rappresentando in parte già la motivazione a sostegno del provvedimento interlocutorio quale la realizzazione della palestra in un diverso luogo e con un diverso progetto.

Richiamato:

- l'articolo 21 *quinquies* legge n°241/90 e s.m.i., che disciplina la revoca dei provvedimenti amministrativi come strumento di autotutela decisoria preordinato alla rimozione, con effetto *ex nunc*, di un atto ad efficacia durevole in presenza di una nuova e diversa valutazione dell'interesse pubblico, contrastante con la sua conservazione;
- l'esercizio di tale *ius poenitendi* in presenza di validi presupposti, anche alternativi, quali la sopravvenienza di motivi di interesse pubblico, mutamento della situazione di fatto e una rinnovata valutazione dell'interesse pubblico originario da considerarsi come manifestazione di una valutazione di opportunità, anche discrezionale, da parte dell'amministrazione procedente;
- il principio costituzionale di buon andamento ex art. 97, che impegna la pubblica amministrazione ad adottare gli atti il più possibile rispondenti ai fini da conseguire, previo riesame degli atti adottati in precedenza;
- il compito della amministrazione, anche in ossequio dei principi comunitari diretti ad assicurare la massima competitività e concorrenzialità nelle procedure di gara, di addivenire alla revoca in autotutela della procedura di gara, per interrompere le fasi successive di negoziazione anche per evitare il

consolidarsi di legittimi affidamenti da parte dei soggetti partecipanti;

- l'art. 17 della lettera d'invito, in forza del quale la Provincia di Macerata, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, può motivatamente sospendere, rinviare o annullare il procedimento di aggiudicazione, senza che le imprese concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo.

Tenuto conto che:

- è pacifico che nella valutazione dei presupposti per l'esercizio della revoca la pubblica amministrazione abbia una facoltà ampiamente discrezionale (Cons. Stato, Sez. III, 6 maggio 2014, n. 2311); fino a quando non sia intervenuta l'aggiudicazione rientra, dunque, nel potere discrezionale dell'Amministrazione disporre l'annullamento/revoca del bando di gara e degli atti successivi, laddove sussistano vizi di legittimità e/o concreti motivi di interesse pubblico tali da rendere inopportuna, o anche solo da sconsigliare, la prosecuzione della gara (Cons. Stato, Sez. VI, 6 maggio 2013, n. 2418);

- si aggiunga altresì che, come chiarito dall'ANAC (v. Parere prec. n. 177 del 24.10.2012) *“la possibilità di rivedere in via di autotutela l'aggiudicazione provvisoria, anche riaprendo la gara in relazione all'illegittima esclusione, si fonda sul principio costituzionale di buon andamento e di non aggravamento del procedimento; principio che impegna l'Amministrazione ad adottare gli atti il più possibile rispondenti ai fini da conseguire e che quindi autorizza il riesame di quelli già adottati, quando ciò sia necessario od opportuno alla luce di un nuovo apprezzamento della fattispecie o di circostanze sopravvenute, anche al fine di prevenire successive contestazioni”*. La stessa Autorità, a sostegno dei propri assunti, richiama un consolidato orientamento in tema di procedure di gara per l'aggiudicazione di appalti pubblici, in forza del quale l'Amministrazione, anche dopo l'aggiudicazione provvisoria, può legittimamente modificare l'elenco degli aspiranti ammessi alla gara in sede di autotutela, per riammettere un'impresa illegittimamente esclusa ovvero, specularmente, per escludere un'impresa illegittimamente ammessa (Cons. Stato, Sez. V, 22 maggio 2001, n. 2829);

- è riconosciuto che nelle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici fino alla stipula del contratto è legittimo che la stazione appaltante possa procedere alla revoca, anche dell'atto di aggiudicazione (*ex multis* Cons. Stato, Sez. II, n. 2291/2011);

- è consolidato, inoltre, che non sia configurabile in capo alla amministrazione procedente alcun tipo di responsabilità precontrattuale anteriormente alla scelta del contraente e, quindi, prima della sua individuazione, in quanto gli aspiranti alla posizione di contraenti sono solo partecipanti ad una gara e possono vantare un interesse legittimo al corretto esercizio dei poteri della pubblica amministrazione, corretto esercizio che è rispettato sia dalla tempestività della sua azione, che dalla adeguata motivazione del provvedimento (*ex multis* Cons. Stato, Sez. V, 21 agosto 2014, n. 4272 richiamata dalla sentenza Cons. Stato, Sez. V, n. 1599/2016).

Ritenuto che:

- nel caso di specie sussistano i presupposti per il corretto esercizio da parte dell'Ente in ordine alla revoca della gara per i lavori di realizzazione della palestra in corso Matteotti a Tolentino essendo mutata la situazione di fatto alla base della determinazione originaria;

- la realizzazione della nuova palestra era stata individuata in un punto strategico nel centro abitato di Tolentino, al fine di permettere la frequentazione contemporaneamente da parte di più studenti iscritti negli istituti di secondo grado del predetto Comune;

- il sopravvenuto evento imprevedibile ed eccezionale del sisma dell'agosto e ottobre 2016, avendo

causato dei gravi danni sugli edifici scolastici a servizio dei quali la palestra era destinata rendendoli attualmente inutilizzabili, ha comportato una nuova valutazione sull'opportunità di procedere alla sua realizzazione secondo il progetto originario;

- il contenuto della prestazione descritta nella *lex specialis* è ad oggi da ritenersi inadatto a soddisfare le esigenze contrattuali che hanno determinato l'avvio della procedura di gara e il provvedimento di revoca non costituisce mero ripensamento da parte dell'amministrazione ma espressione di una rivalutazione degli interessi pubblici sottostanti sulla base della mutata situazione di fatto;
- dall'accordo fra gli enti proprietari degli edifici scolastici ed il Vice Commissario alla ricostruzione, Presidente della Regione Marche, cui è stato demandato il potere di proporre gli interventi relativi alle nuove scuole, si è individuata quale soluzione da adottare per la costruzione delle nuove scuole il progetto di un campus e quindi un luogo dove edificare sia gli edifici scolastici che le strutture a servizio degli stessi, fra cui la palestra;
- la gara indetta non risponde più alle esigenze dell'ente e sussiste un interesse pubblico, concreto e attuale, ad eliminare gli atti divenuti inopportuni;
- è interesse dell'amministrazione adottare un provvedimento espresso che si inserisca nella fase procedimentale della gara, anche in termini ragionevoli, non essendo ancora consolidate le posizioni dei concorrenti e non essendosi perfezionato alcun vincolo giuridico;
- l'esercizio di revoca in questa fase di gara non comporta alcun indennizzo per gli operatori economici che hanno presentato le offerte non essendo intervenuta né la proposta di aggiudicazione, né il provvedimento di aggiudicazione.

Evidenziato che:

- non è necessario provvedere alla comunicazione ai concorrenti dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 legge n. 241/1990, non essendo intervenuta alcuna proposta di aggiudicazione della gara e trovandosi quindi ancora nella fase endoprocedimentale della stessa, ricorrendo pertanto esclusivamente l'obbligo relativo alle pubblicazioni, ai sensi dell'art. 29 D. Lgs 50/2016 e alle comunicazioni alle ditte partecipanti, ai sensi dell'art. 76, comma 5 del D. Lgs. 50/2016.

Dato atto che:

- con il presente atto si verifica e si attesta l'assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in capo al responsabile del procedimento nello svolgimento dell'attività istruttoria tenuto conto che non esistono relazioni di parentela o affinità, tra i titolari, amministratori soci e dipendenti dei soggetti destinatari del presente provvedimento e il responsabile che ne cura l'istruttoria, nonché il dirigente che approva il provvedimento stesso.

Riferimenti normativi:

- Statuto Provinciale, art. 43;
- D.Lgs. 50/2016, artt. 29 e 76;
- Legge n. 241/90, art. 21 *quinquies*.

Proposta

Il sottoscritto Dr. Giuseppe Costantini, Responsabile del Procedimento

propone di determinare quanto segue

- 1) Di dare atto che tutto quanto articolato nel predetto documento deve ritenersi parte integrale e

sostanziale, nonché presupposto giuridico-formale del presente provvedimento.

2) Di procedere alla revoca in autotutela, ai sensi dell'art. 21 *quinquies* legge n. 241/1990 e s.m.i., della procedura negoziata finalizzata all'appalto di n. 12 opere (strade ed edilizia scolastica) rientranti nell'elenco annuale delle opere pubbliche di cui al Piano triennale 2016/2018 delle Provincia di Macerata + n. 2 gare SUA per il Comune di Filottrano e Mogliano e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale limitatamente alla gara n. 7 - CIG 6927332734 avente ad oggetto: “*appalto dei lavori di realizzazione nuova palestra scolastica presso il parcheggio Matteotti di Tolentino*”.

3) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 29 D.Lgs 50/2016.

4) Di dare comunicazione del presente provvedimento di revoca alle ditte partecipanti, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. c) del D.Lgs 50/2016.

Macerata, li 05.10.2017

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(dr. Giuseppe Costantini)

IL DIRIGENTE

Visto il documento istruttorio, sopra riportato, a firma del Responsabile del procedimento concernente la richiesta di revocare la procedura di gara finalizzata all'appalto dei lavori identificati con il CIG 6927332734 ed aventi ad oggetto: “*appalto dei lavori di realizzazione nuova palestra scolastica presso il parcheggio Matteotti di Tolentino*”;

Ritenuto di condividere le motivazioni e di fare integralmente propria la proposta di determinazione con esso formulata;

Verificata e, con il presente atto, attestata l'assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in capo al sottoscritto ai sensi della vigente normativa;

Dato atto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente provvedimento consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147-bis del Decreto Legislativo 267/2000;

Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i.;

Visto l'art 28 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

1) Di dare atto che tutto quanto articolato nel predetto documento deve ritenersi parte integrale e sostanziale, nonché presupposto giuridico-formale del presente provvedimento.

2) Di procedere alla revoca in autotutela, ai sensi dell'art. 21 *quinquies* legge n. 241/1990 e s.m.i., della procedura negoziata finalizzata all'appalto di n. 12 opere (strade ed edilizia scolastica) rientranti nell'elenco annuale delle opere pubbliche di cui al Piano triennale 2016/2018 delle Provincia di Macerata + n. 2 gare SUA per il Comune di Filottrano e Mogliano e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale limitatamente alla gara n. 7 - CIG 6927332734 avente ad oggetto: “*appalto dei lavori di realizzazione nuova palestra scolastica presso il parcheggio Matteotti di Tolentino*”.

3) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 29 D.Lgs 50/2016.

4) Di dare comunicazione del presente provvedimento di revoca alle ditte partecipanti, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. c) del D. Lgs 50/2016.

IL DIRIGENTE DEL I SETTORE E SEGRETARIO GENERALE

(dott. Silvano MARCHEGIANI)
S01- SEGRET. E AFFARI GENERALI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.



Provincia di Macerata

Settore 1
Segreteria e affari generali
Ufficio Appalti e Contratti

Corso della Repubblica 28 - 62100 Macerata
Tel. 0733.248537 – 248553 - Fax 0733.248552
PEC: provincia.macerata@legalmail.it
ufficioappalti.contratti@provincia.mc.it c.f. 80001250432

Prot. n. 27543

Macerata, li 06.10.2017

Data pubblicazione Profilo del Committente: 06.10.2017

Spett.li
Ditte partecipanti

e, p.c. AI RUP
Ing. Luca FRATICELLI
SEDE

OGGETTO: GARA N. 7 – CIG: 6927332734.

Appalto dei lavori di realizzazione nuova palestra scolastica presso il parcheggio Matteotti di Tolentino.

Revoca procedura di gara.

COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 76, COMMA 5 del D. LGS. 50/2016

In merito alla procedura in oggetto, facendo seguito alla comunicazione di sospensione della procedura (riferimento Prot. n.9665-03/04/2017-P), si comunica che con determinazione dirigenziale n. 151/I del 05.10.2017 la stazione appaltante ha adottato il provvedimento di revoca, ai sensi dell'art. 21 *quinquies* Legge n°241/90, della gara per l'affidamento dei lavori in oggetto e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Quanto sopra è stato determinato da una rivalutazione dell'interesse dell'amministrazione alla prosecuzione della procedura per l'intervenuta modifica della situazione di fatto in conseguenza degli eventi sismici dell'agosto e ottobre 2016, che hanno causato notevoli danni agli istituti superiori della città di Tolentino.

Detta determinazione rende pertanto la prestazione descritta nella lettera d'invito inidonea a soddisfare le esigenze contrattuali che hanno dato avvio alla procedura di gara, che pertanto è stata revocata in autotutela.

Si comunica altresì che il provvedimento è pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” e in quella “Profilo del Committente”, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 29 e 76 del D.Lgs. 50/2016.

Avverso il provvedimento di revoca è possibile proporre ricorso al TAR Marche entro il termine di 30 giorni a norma delle prescrizioni di cui al nuovo codice del processo amministrativo (art. 120 del D.Lgs. 104/2010 e s.m.i.).

Si precisa infine che l'ufficio competente cui richiedere chiarimenti scritti è il seguente: Servizio Appalti e Contratti (tel. 0733/248537-263-541 / fax: 0733/248552 / pec: provincia.macerata@legalmail.it) sito al secondo piano della sede della Provincia di Macerata – C.so della Repubblica n. 28, Macerata.

f.to IL DIRIGENTE DEL I SETTORE
E SEGRETARIO GENERALE DELLA PROVINCIA DI MACERATA
(Dott. Silvano Marchegiani)